

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
addì 17 DIC 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise



52413/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 23/09/2014

SENTENZA  
N. 2696/2014

- Presidente - REGISTRO GENERALE  
M. 36217/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI  
Dott. SILVANA DE BERARDINIS  
Dott. CARLO ZAZA  
Dott. GRAZIA MICCOLI  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 6989/2001 CORTE APPELLO di ROMA, del  
26/11/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv  
ricorso.

che chiede l'accoglimento del



RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 26.11.09 la Corte di Appello di Roma,pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di \_\_\_\_\_ ed altri dal Tribunale di Roma,in data 18.11.2000,dichiarando non doversi procedere nei confronti di

\_\_\_\_\_ in ordine alla bancarotta per distrazione di cui al capo A) punto 4) perché estinti i reati rispettivamente ascritti agli imputati per prescrizione; assolveva \_\_\_\_\_ dal reato di cui al punto n.4) del capo A) perché il fatto non sussiste ,eliminando la relativa pena,e determinava la pena residua inflitta al predetto imputato in anni tre e mesi uno di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta-dichiarava l'Inammissibilità dell'appello proposto di \_\_\_\_\_; confermava nel resto l'appellata sentenza ,con le statuizioni civili(a favore della Parte civile- ) .

Il procedimento riguarda l'imputazione formulata al capo A-ai sensi degli artt.110 CP.,e 216-219-cpv.n.1-223 L.F., ritenendosi a carico dei suddetti imputati di avere agito in concorso-in particolare essendo:

\_\_\_\_\_ amministratore della \_\_\_\_\_ S.p.a.,della quale risultava dichiarato il fallimento con sentenza del maggio 1993- Tale società era stata anche in precedenza oggetto di procedura fallimentare,essendo dotata della qualifica di sri.(anno 1990,e-solo in sede di opposizione era emerso che si era trasformata tale ditta in una spa. - Come si evince dalla sentenza di primo grado la società era in gravi difficoltà avendo acquistato dalla \_\_\_\_\_ spa. di Napoli il pacchetto azionario della \_\_\_\_\_ spa. accollandosi i debiti della stessa,dell'ammontare di circa 53 miliardi-

Nel 1991 anche la \_\_\_\_\_ era fallita- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ erano accusati in qualità di "gestori di fatto" di operazioni economiche finalizzate alla spoliazione del patrimonio sociale,addebitandosi ai suddetti nelle rispettive qualità di avere compiuto atti di distrazione,ed occultamenti di beni sociali,provocando il fallimento della società \_\_\_\_\_ s.p.a.,dichiarato in Roma,il 25.5.1993-

Agli imputati era stata contestata altresì l'aggravante di cui all'art.219 cpv.n.1 L.Fall.per aver commesso più fatti di bancarotta.

-In particolare al \_\_\_\_\_ si addebitavano le condotte distrattive di seguito menzionate:  
1-in concorso con i suddetti imputati,si contestava al n.1-l'acquisto e la vendita del pacchetto azionario della \_\_\_\_\_ S.p.a.(che era stata acquistata il 28.11.1990 quando si trovava in stato di insolvenza dalla \_\_\_\_\_ S.p.a.).  
Con tale negozio la società \_\_\_\_\_ era subentrata nel credito che la venditrice \_\_\_\_\_ vantava verso la \_\_\_\_\_ e si era accollata tutti i debiti della predetta società,che già era in decozione,onde il credito acquisito era destinato a non essere soddisfatto,mentre l'operazione

aveva comportato un indebitamento della [redacted] che esorbitava dalle disponibilità patrimoniali di detta società, che risultava avere elargito a favore del [redacted] la somma di lire 8.020.000.000, senza alcun titolo; d'altra parte figuravano falsamente indicati detti esborsi nella contabilità sociale come "pagamenti a favore della [redacted] S.r.l." e la [redacted] S.p.a." in virtù dell'accollo della posizione debitoria della [redacted]. Di seguito era contestato di avere in data 30.9.91, effettuato la cessione della partecipazione alla [redacted] S.p.a. ad altra società, [redacted] S.p.a., senza alcun corrispettivo, e di avere agito con frequenti trasferimenti di proprietà, al fine di sottrarre i beni immobili della [redacted] alle ragioni dei creditori, e in tal modo di aver determinato il definitivo indebitamento della [redacted] S.p.a. verso la [redacted] S.p.a. che non liberava la prima dal debito che si era accollata per l'ammontare di lire 53.500.000.000-

2-Al [redacted] era ancora contestato, in concorso con [redacted] di aver distratto dal patrimonio sociale un'autoveicolo Jaguar, del valore stimato in lire 70.000.000, che la società [redacted] aveva trasferito senza corrispettivo alla [redacted] d [redacted] per soddisfare debiti personali del [redacted] verso il [redacted].

-Il Tribunale di Roma aveva ritenuto la sussistenza dei reati evidenziando che tutta l'operazione [redacted] non poteva essere ricondotta [redacted] presa, sia in riferimento al prezzo di acquisto che in riferimento al passivo che era esorbitante dalle disponibilità della società fallita.

Inoltre il primo giudice aveva ritenuto che l'operazione fosse finalizzata ad ottenere prestiti a favore del [redacted] ed al consentire uno dei passaggi di proprietà della [redacted] per sottrarre il bene immobile alla predetta appartenente (ovvero il complesso immobiliare denominato [redacted]), alla garanzia dei creditori. - [redacted]

Il Tribunale aveva altresì rilevato le irregolarità nella tenuta dei bilanci e dunque la bancarotta documentale.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [redacted] deducendo:

1-la violazione di legge inerente alla applicazione degli artt. 216 - 219 cpv. n. 1-223 L.F. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. B) CPP. -

Il ricorrente censurava essenzialmente il riconoscimento del concorso dell'imputato nei fatti di bancarotta, precisando, quanto alla operazione di acquisto della [redacted] S.p.a. - che il [redacted] si riteneva concorrente in qualità di extraneus, essendo il [redacted] amministratore della società [redacted].

A riguardo il [redacted] e [redacted] violazione dell'art. 110 CP nelle sentenze di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità: -Cass. 27.10.2006, secondo la quale ai fini della configurabilità del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione [redacted]

è necessaria la consapevolezza del percettore della somma in ordine allo stato di decozione dell'impresa-

Nella specie il difensore sosteneva che nella specie risultava erroneamente ritenuto il concorso dell'imputato nella condotta distrattiva, atteso che i giudici di merito si erano basati sull'esistenza di un preteso interesse dell'imputato all'operazione finanziaria, per effetto della quale la si era procurata un finanziamento di lire 35.000.000.000 dalla Cassa con il rilascio di garanzie alla stessa società presso l'istituto di credito, al fine di procurare alla somma di 6,3 miliardi di lire;

-secondo l'imputato assunto non era sorretto dalla verifica dell'elemento psicologico del reato, contestando il ricorrente la consapevolezza del ricorrente circa lo stato di dissesto della società, e del pregiudizio che ne sarebbe derivato ai creditori della fallita.

Pertanto il difensore censurava le decisioni di primo grado, ritenendo carente la prova del concorso del terzo estraneo nell'illecita attività distrattiva.

2-evidenziava inoltre la mancanza di motivazione della sentenza di appello in merito alle deduzioni difensive con una memoria e documentazione inerente alla giustificazione del pagamento eseguito per lire 6,3 miliardi a favore dell'imputato -

A riguardo, il ricorrente evidenziava a sostegno del gravame di non aver contestato il movimento bancario inerente alla menzionata operazione, bensì ne ribadiva la legittimità, assumendo dai documenti la desumibile inderogabilità del pagamento al debito assunto dalla società verso la banca e alla fidejussione prestata per consentire alla

Finanziaria il finanziamento bancario di lire 35.000.000 (fl.9 del ricorso) precisando che, indipendentemente dalla destinazione della somma al debito della società verso la società (società del gruppo stesso) l'imputato aveva mosso anche una

quietanza del debito a seguito del pagamento della somma di 6,3 miliardi ad opera della fallita.

-Analogamente rilevava il difetto di motivazione in relazione alla dedotta esistenza di sentenze irrevocabili relative ai reati di bancarotta per la vicenda della società, essendo emerso da tali decisioni lo smistamento della somma di lire 6,3 miliardi a favore della società, dei quali, da ciò ritenendo dimostrato che il Nicoletti aveva offerto garanzie a favore della società fallita.

-Infine rilevava il ricorrente che non poteva ritenersi adeguata a sostenere la responsabilità del Nicoletti la constatazione che la vicenda dell'acquisto della società fosse stata in contrasto con gli interessi della fallita, avendo l'amministratore Tuttolomondo agito per la finalità di acquisire la società e riteneva irrilevante, in quanto meramente occasionale, la constatazione del convergente interesse della società all'esito della operazione finanziaria, di per sé non idonea a rivelare il concorso dell'extraneus nell'attività di bancarotta per distrazione (fl.10 del ricorso)-

-Analogamente censurava la carenza della motivazione inerente alla distrazione dell'auto Jaguar tg Roma- rilevando che si era evidenziato che l'imputato aveva ammesso di

avere ceduto alla società il veicolo ,dietro pagamento con cambiali,e che a seguito del mancato adempimento degli oneri,l'autovettura risultava restituita al medesimo

A riguardo il ricorrente rilevava il "travisamento delle prove" ,e l'omessa motivazione sui punti rilevati con la memoria difensiva(ai fl.6 e 7) ove erano state richiamate dichiarazioni del curatore-

3-violazione di legge inerente all'applicazione degli artt.597 comma ICPP e 216 comma III- Legge Fallimentare.

A riguardo la difesa censurava la decisione evidenziando che rientrava nei poteri del giudice di appello quello di riqualificare il fatto inquadrandolo nell'ipotesi contemplata dall'art.216 comma III della Legge Fallimentare -essendosi rilevato in sentenza che il finanziamento operato per l'operazione ,era avvenuto allo scopo di ottenere prestiti per favorire il ed i -(citando fl.14 della motivazione)-

4-ai sensi dell'art.606 co.I lett.B),C),E) CPP.,la violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla applicazione degli artt.597 comma V CPP e 62 bis CP.

Evidenziava al riguardo che la difesa aveva,in sede di discussione, sollecitato il potere d'ufficio del giudice di appello per l'applicazione delle attenuanti generiche,lamentando la mancanza di motivazione sul punto.

VI è MEMORIA depositata innanzi alla Corte di Appello con la quale la difesa ribadiva che era stata dimostrata la effettiva esistenza del credito del secondo quanto emerso da deposizione del teste Poveruomo,essendo stato acquisito agli atti il contratto con il quale la aveva acquistato dalla la partecipazione alla società Il contratto era stato stipulato in data 15.12.1989,ed il prezzo della partecipazione era di 35 miliardi di lire-

#### RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento-

Premesso che i fatti oggetto di contestazione sono qualificati secondo l'ipotesi di bancarotta fraudolenta ,deve evidenziarsi che dal testo della sentenza impugnata -pur riveiandosi la descrizione della vicenda che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della società

S.p.a. con distinzione delle operazioni finanziarie,di natura complessa,in quanto riconducibili ad una pluralità di soggetti societari-che avrebbero contribuito a determinare il dissesto-manca una analisi approfondita del ruolo assunto dall'imputato odierno ricorrente,in posizione di extraneus rispetto alla società fallita,e della configurabilità di un contributo consapevole fornito dal predetto alla creazione o aggravamento dello stato di dissesto.

Va sull'argomento annoverato l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,che

Con sentenza Sez.V-29.4.2010-Fiume ed altro(e conforme-Sez.V,2-3-2009,n.9299,RV246879-)stabilisce che>in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione,il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a

quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale al danno del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società»

Orbene nella specie si ritengono dotate di fondamento le censure della difesa, in ordine alla mancata individuazione dei presupposti che consentono univocamente di ritenere che il predetto imputato, nella qualità di terzo, al di là del proprio interesse patrimoniale, abbia agito nella gestione di operazioni finanziarie incidenti sulla vita della società fallita con la consapevolezza-riferita allo schema giuridico del doio generico- di ledere il diritto del ceto creditorio; ciò in quanto la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, si è limitata a richiamare l'iter della complessa vicenda societaria, e ad indicare le violazioni di legge addebitabili all'amministratore della fallita, senza procedere ad una specifica verifica della singola posizione de [redacted] da qualificarsi come terzo estraneo alla società fallita, del quale si è ritenuta la responsabilità penale desumendone la sussistenza unicamente dal rilievo dell'interesse che egli avrebbe realizzato attraverso le operazioni oggetto di imputazione (acquisto della [redacted] Spa e cessione di un'autoveicolo).

Deve rilevarsi peraltro il fondamento delle doglianze articolate dalla difesa, ove pone in evidenza il difetto della motivazione in ordine a quanto dedotto con memoria in sede di appello: infatti era stata depositata memoria innanzi alla Corte di Appello con la quale la difesa ribadiva che era stata dimostrata la effettiva esistenza del credito del [redacted] secondo quanto emerso da deposizione del teste [redacted], essendo stato acquisito agli atti il contratto con il quale la [redacted] aveva acquistato dalla [redacted] la partecipazione alla società Etruria, il contratto era stato stipulato in data 15.12.1989, ed il prezzo della partecipazione era di 35 miliardi di lire.

Ugualmente risulta carente la motivazione resa dal giudice di appello in riferimento alla imputazione che riguarda la distrazione avente ad oggetto un autoveicolo Jaguar, non essendo specificamente contrastata dalla Corte territoriale, la tesi difensiva, riferita al mancato pagamento di titoli cambiari dei quali l'imputato era beneficiario.

In conclusione deve osservarsi che il fondamento di tali motivi di gravame implica l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio al giudice di appello competente per nuovo giudizio, in tal senso ritenendosi assorbite le ulteriori argomentazioni della difesa, inerenti alla mancata riqualificazione del fatto contestato ed alla definizione del trattamento sanzionatorio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

Roma, deciso il 23 settembre 2014-

Il Consigliere relatore

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*